



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1584

DEL 05/05/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 SRL PER RIMBORSO SPESE DI RINNOVO REGISTRAZIONE ANNO 2026 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Liquidazione fatture a favore della Società D.LLAR 3 SRL per rimborso spese di rinnovo registrazione anno 2026 del contratto di locazione locali siti in Via Pesaro*

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, l'Ing. Antonio Busich Direttore U.O.C. dei Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 20 settembre 2018 nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

- con atto n. 315 del 12.03.2015 e n. 352/19 è stato deliberato di approvare lo schema del contratto di locazione relativo agli immobili siti in Pescara, alla Via Pesaro, 50 ad uso esclusivo del Distretto Sanitario di Base di Pescara Sud tra la Società D.LLAR 3 e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, giusta contratto di locazione Rep. N. 200/224/2015;
- la norma prevede che la tassa di registrazione del contratto di locazione sia ripartita al 50% tra locatore e conduttore;
- la ditta ha fatto pervenire fattura in formato elettronico, meglio specificato nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 690,00 relativa al *Rimborso 50% spese rinnovo contratto di locazione.*
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.04.01.01.01 del Bilancio 2026.

CONSIDERATO CHE:

- è necessario pagare la somma di cui sopra trattandosi di rimborso spese di registrazione.

IL DIRETTORE UOC DEI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D.lgs. n. 502/'92;
- Visto il D.lgs. n. 165/'01;
- Visto il D.lgs. n. 50 / 16 s.m.i.;
- Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti)
- Visto l'atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis, del D.lgs del 19 giugno 1999, n. 229, modificato dal D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., approvato con la delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
- Vista la delibera n. 705 del 2/06/2012 avente ad oggetto: approvazione del regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della Società D.LLAR 3, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 690,00 relativa al *Rimborso 50% spese rinnovo registrazione contratto di locazione;*
2. **di dare atto** che la somma complessiva di € **690,00** è da riferire alla Voce di Conto 0704010101 del Bilancio 2026.
3. **Di dare mandato** all'Ufficio Gestione Economico-Finanziaria, previo accertamento del DURC, dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi nonché previa verifica della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ad emettere

ordinativi/mandati di pagamento in favore della sopra citata Ditta.

4. **di rendere** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento interno approvato con Deliberazione nr. 705 del 28.06.2012;
5. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.lgs. n.33/2013, nonché ai sensi della L.R. n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009, il presente provvedimento, sarà soggetto a pubblicazione integrale.

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Valeria Mazzatenta	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.04.01.01.01 Anno : 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 06/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
